



Deliberazione n. **92** del **11-10-2021**

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".
---------	---

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno alle ore 11:00 nella Sede Municipale di Roana regolarmente convocata in videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e alle disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020 con invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

		Presenti/Assenti
MAGNABOSCO ELISABETTA	SINDACO	Presente
CORA' MAURO	ASSESSORE	Presente
MOSELE GIULIA	ASSESSORE	Assente
TESSARI UGO	ASSESSORE	Assente
VELLAR CHRISTIAN	VICE SINDACO	Presente

3	2
---	---

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Schiavone Giuseppe Gianpiero.

MAGNABOSCO ELISABETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il SINDACO premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato posto all'ordine del giorno.

OGGETTO	APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 07/08/1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm. stabilisce quanto segue:

“Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*
2. *Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*
3. *Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.*
4. *Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.*

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020):

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.”

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato al riconoscimento della cittadinanza “*iure sanguinis*” richiede un rilevante impiego di tempo dovendosi

procedere all'analisi ed alla verifica di diversa documentazione, allo svolgimento di adeguate indagini presso il comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero ovvero presso il comune di Roma, al confronto con le rappresentanze consolari italiane competenti, ed infine, verificata la fondatezza dell'istanza avanzata procedere alla trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali, procedere al rilascio delle certificazioni di cittadinanza, nonché provvedere agli altri adempimenti di competenza;

RILEVATO inoltre che il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 26 del 01-06-2007 prot. n.200706012-15100/397 avente per oggetto "falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana" ha fatto presente dell'incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e che pertanto è necessaria una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati, ribadendo la necessità di una scrupolosa osservanza delle previsioni stabilite dalla circolare n. k.28.1 del 1991 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero, che fissa i principi e le cautele da utilizzare durante il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano;

DATO ATTO che il termine di conclusione del procedimento fissato in trenta giorni, dall'art. 2 comma 2 della legge 07/08/1990, n. 241, data la particolare complessità del procedimento in oggetto, risulta essere non sostenibile sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa;

RITENUTO necessario, per le motivazioni di cui sopra, fissare un termine di 180 giorni per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento del possesso *status civitas* italiano "*iure sanguinis*", in analogia al termine fissato per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera, così come previsto dall'art. 14 comma 2-bis del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132;

VISTO che l'unità competente all'esecuzione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza "*iure sanguinis*" è l'ufficio dei servizi demografici a cui fanno capo n. 2 dipendenti;

CONSIDERATO che l'ufficio dei servizi demografici si occupa anche dei procedimenti elettorali e pertanto, in caso di svolgimento di elezioni a carattere nazionale e/o locale sempre più ricorrenti, deve dare precedenza agli adempimenti previsti dallo scadenziario elettorale;

TENUTO CONTO dell'attuale situazione del Comune di Roana che conta attualmente circa 4.200 residenti e oltre 1.000 iscritti all'AIRE;

CONSIDERATO altresì il consistente numero di richieste di rilascio certificati e/o estratti di stato civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" da parte di discendenti di cittadini emigrati in Sud America verso la fine del 1800;

ATTESO che, pertanto, si ritiene che l'ufficio stato civile del Comune di Roana, per le motivazioni di cui alle premesse, sia in grado di assolvere un massimo di 2 procedimenti annui inerenti il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" da concordare preventivamente con l'addetto ai servizi demografici;

ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30-04-2021 “ *Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalita' telematica*”;

CON voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono espressamente richiamate, in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il termine di conclusione del procedimento per le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani “jure sanguinis” di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991;
2. di precisare che il termine di cui al precedente punto, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
3. di stabilire altresì che l'Ufficio Stato Civile possa assolvere un massimo di 2 procedimenti annui inerenti il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” da concordare preventivamente con l'addetto ai servizi demografici;
4. di disporre che i dati concernenti il termine di conclusione del procedimento, di cui al presente atto deliberativo, vengano pubblicati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione di primo livello: Attività e Procedimenti, sottosezione di secondo livello: Tipologie di procedimenti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti derivanti.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 107 del 05-10-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to **MAGNABOSCO ELISABETTA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Schiavone Giuseppe Gianpiero**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 08-10-21

Il Responsabile del servizio
F.to RODEGHIERO DAVIDE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 del 11-10-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 15-10-2021 fino al 30-10-2021 con numero di registrazione 917.

COMUNE DI ROANA li 15-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 del 11-10-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS".**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROANA li 26-10-2021

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
